



CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A. PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE DEL SUPPORTO TECNICO DEL GESTORE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 15 DEL Dlgs. 79/1999

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (di seguito Ministero), con sede in Via Cristoforo Colombo n. 44, Roma, in persona del dott. Federico Boschi, Capo *pro tempore* del Dipartimento Energia,

E

IL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A. (di seguito GSE o Gestore), con sede in Viale Maesaccio Pilsudski, 92, in persona dell'Amministratore Delegato, avv. Vinicio Mosè Vigilante.

Premesso che

La società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è stata costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

Al GSE S.p.A. dal 1° novembre 2005 è attribuito l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e, in particolare, delle attività di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e assimilate nel mercato interno dell'elettricità, nonché della cogenerazione ad alto rendimento;

Il GSE S.p.A., in data 9 settembre 2014, è stato inserito nell'elenco delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, definito annualmente dall'ISTAT ai sensi della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, prevede che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Il citato decreto legislativo n. 79/1999 prevede, all'articolo 3, comma 15, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del Gestore;

Il fabbisogno economico del GSE per il supporto tecnico prestato è oggetto di separata evidenza contabile ai sensi della Delibera 163/2013/R/com dell'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);



La copertura di tale fabbisogno è garantita annualmente dalla medesima Autorità nell'ambito della determinazione del contributo a copertura dei costi di funzionamento del GSE ed è quantificata in un massimo di quattro milioni di euro;

Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, introduce disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri e istituisce il Ministero della transizione ecologica (MiTE), che assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (già Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" stabilisce, all'articolo 4, che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore sono definiti dal Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);

La determinazione della Corte dei conti 4 maggio 2023, n. 52 richiama l'obbligo "*sancito dall'art. 3, c. 15, del d.lgs. n. 79 del 1999 in capo alla Società Gse (già Grtn) di fornire al ministero il supporto tecnico necessario per gli adempimenti relativi all'attuazione del decreto di riordino del settore elettrico*". Rispetto al tema dei costi la medesima determinazione della Corte dei conti prevede che il "*Gse sopporta le spese sostenute per il distacco delle risorse entro il limite massimo di quattro milioni di euro su base annua.*"

Considerato che

Al GSE oltre alla gestione degli strumenti di incentivazione utili al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, sono demandati l'erogazione di importanti servizi ai cittadini, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni e – per che quel interessa maggiormente in questa sede anche attraverso lo svolgimento di attività di studio e monitoraggio sul settore energetico ambientale;

Il supporto del GSE al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, diretto o tramite le sue società controllate, risulta strategico per il conseguimento degli obiettivi imposti dalla transizione ecologica nel settore dell'energia, con particolare riferimento alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica, alla mobilità sostenibile, ai mercati energetici e ambientali, nonché alla tutela dei consumatori energetici. Ciò considerando gli obiettivi definiti, a livello comunitario e nazionale, dalla normativa di settore, dal Piano nazionale integrato energia e clima, dal Piano per la transizione ecologica e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;



Il ruolo assegnato al GSE nel settore del gas naturale e alle funzioni pubblicistiche ad esso demandate anche in tale settore;

Il GSE, dal 2009, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), e dal 2017, figura nella lista delle Autorità nazionali che, oltre all'ISTAT, possiedono i requisiti per far parte del Sistema Statistico Europeo. A tal riguardo, il GSE aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale;

Risulta, necessario, definire le modalità attuative del supporto tecnico al Ministero da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 79/99.

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Convenzione, le cui premesse ne costituiscono parte integrante, disciplina le modalità attuative del supporto tecnico al Ministero da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 79/99.

Articolo 2

Aree di attività e supporto tecnico

1. Le aree di attività oggetto del supporto tecnico del Gestore ai sensi del decreto legislativo 79/99 sono le seguenti:
 - **Aiuti di Stato:** predisposizione della documentazione tecnica a supporto delle interlocuzioni del Ministero con la Commissione Europea per la valutazione delle misure di sostegno;
 - **Normazione:** elaborazione di dati e statistiche finalizzati alla predisposizione, da parte del Ministero, nonché analisi tecnico-economiche degli impatti derivanti dall'attuazione delle proposte normative;
 - **Sindacato ispettivo:** elaborazione di dati e statistiche finalizzati alle risposte del Ministero agli atti di sindacato ispettivo parlamentari;
 - **Fonti rinnovabili e efficienza energetica:** contributo alle attività/iniziative di promozione finalizzate allo sviluppo e l'implementazione di misure specifiche in materia;
 - **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):** sostegno nell'implementazione di alcune misure di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica* del Piano;
 - **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e Piano Nazionale della Transizione Ecologica:** contributo all'aggiornamento del Piano, con particolare riguardo



- all'individuazione di soluzioni finalizzate al raggiungimento dei loro obiettivi, tra cui quelli di decarbonizzazione, alle analisi statistiche e di impatto economico;
- **European Union Emissions Trading Scheme (“EU ETS”)**: partecipazione ai tavoli tecnici finalizzati all'implementazione del meccanismo Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) e predisposizione della documentazione tecnica finalizzata all'informazione degli Uffici di diretta collaborazione;
 - **Gruppi di lavoro in ambito europeo e internazionali**: partecipazione in qualità di esperti ai tavoli tecnici europei (Concerted Action sulle energie rinnovabili ed efficienza energetica, gruppo Refurec dei regolatori in ambito biocarburanti, Cen-Cenelec per la normalizzazione elettrotecnica) e internazionali (Working Group on Renewable Energy Sources costituito in seno all'International Energy Agency);
 - **Mercati energetici e ambientali**: analisi della normativa comunitaria e nazionale concernente l'evoluzione dei mercati energetici e analisi dell'evoluzione della spesa energetica delle famiglie;
 - **Sicurezza energetica**: partecipazione ai tavoli tecnici/conferenze e predisposizione della documentazione a supporto relativa alla sicurezza degli approvvigionamenti, alle infrastrutture e all'analisi dei mercati energetici esteri;
 - **Ricerca tecnologica**: supporto specialistico per la promozione della ricerca tecnologica, l'introduzione di nuove tecnologie produttive e lo sviluppo di politiche energetiche sostenibili in un'ottica integrata energia-ambiente;
 - **Dati e statistiche**: raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati nel settore energetico-ambientale.
2. Il Ministero può individuare ulteriori aree di attività per cui richiedere il supporto tecnico, comunicandolo formalmente al GSE che dovrà esprimere il proprio consenso per iscritto.

Articolo 3

Modalità del supporto tecnico

1. Il GSE per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, individua, tra il proprio personale e delle sue società controllate, i profili professionali in grado di garantire il supporto tecnico nell'ambito delle aree tematiche di cui all'articolo 2 e li comunica formalmente al Ministero.
2. Il Ministero e il GSE al fine di garantire lo stretto coordinamento delle attività, concordano, se del caso, sull'opportunità che il personale di cui al comma 1 del presente articolo operi, presso le sedi del Ministero.
3. Il Ministero e il GSE, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, concordano congiuntamente il numero di risorse umane che possono operare presso le sedi del Ministero.
4. Il GSE, in base a quanto stabilito dal precedente comma, fornisce l'elenco del proprio personale che può operare presso le sedi del Ministero. Tale elenco può essere modificato dal



Gestore in base alle proprie esigenze organizzative dandone formale comunicazione al Ministero.

5. Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, l'ulteriore supporto tecnico è concordato dalle parti per iscritto secondo quanto stabilito nei commi precedenti.
6. E' facoltà del Ministero e del GSE, ciascuno sulla base delle proprie esigenze organizzative, rivedere periodicamente l'elenco del personale adibito al supporto tecnico dandone formale comunicazione con congruo anticipo.
7. E' compito del Ministero coordinare e indirizzare le attività di supporto tecnico di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Gestione del personale

1. Il GSE è responsabile del proprio personale e di quello delle sue società controllate, che fornirà il supporto tecnico di cui all'articolo 2 al Ministero.
2. Il GSE fornirà al personale di cui al comma 1, operante presso le sedi del Ministero, tutte le informazioni inerenti alle disposizioni organizzative della prestazione lavorativa a supporto del Ministero.
3. Il Ministero coordina e indirizza il personale operante presso le sue sedi per le attività di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Oneri

1. Gli oneri relativi e conseguenti al supporto tecnico al Ministero, in quanto previsti esplicitamente tra gli obblighi del Gestore, rientrano tra le spese di funzionamento del Gestore medesimo e devono essere contenute entro il limite massimo di 4 milioni di euro su base annua.
2. Nel caso di coinvolgimento di risorse delle società controllate, i relativi costi restano di competenza della società titolare del rapporto di lavoro e rientrano tra quelli di cui al comma 1. Il GSE provvede a fornire all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) tutte le informazioni relative agli oneri connessi al supporto tecnico, di cui alla presente Convenzione.
3. Il Ministero garantisce le postazioni di lavoro e i badge di ingresso alle proprie sedi al personale GSE di cui all'articolo 3.



Articolo 6

Durata

1. La presente convenzione ha validità di un anno dalla sua sottoscrizione e può essere prorogata annualmente previa determinazione espressa dalle parti.
2. La presente convenzione decade qualora muti il quadro normativo che la giustifica, ovvero per la modifica degli assetti societari o proprietari del GSE. In tal caso, le Parti si impegnano a individuare soluzioni organizzative atte ad evitare ripercussioni negative sull'efficiente ed efficace svolgimento delle attività del Ministero.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Il Capo Dipartimento Energia

Dott. Federico Boschi

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Avv. Vinicio Mosè Vigilante